



STATUTO ASSOCIAZIONE "OPERA DI S.ZITA ODV"

Articolo 1:

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") si costituisce l'associazione "Opera di S.Zita ODV" avente sede legale in Lucca - Arancio, via di Tiglio n°232. La suddetta può costituire sedi operative secondarie.

Articolo 2:

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di uno o più delle seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione in particolare si occupa di:

- sensibilizzazione della comunità locale sulle tematiche della povertà
- raccolta di generi alimentari da soggetti privati ed enti pubblici o privati
- distribuzione di generi alimentari ad associazioni, centri di ascolto parrocchiale e a persone indigenti secondo il regolamento interno approvato dall'assemblea
- organizzazione di eventi per finanziare e promuovere la propria attività di raccolta di generi alimentari
- l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche l'attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3:

Sono membri dell'associazione, oltre i partecipanti all'atto costitutivo, tutte le persone fisiche, enti del terzo settore e senza scopo di lucro che ne condividano le finalità nei limiti previsti dall'art. 35 terzo comma del CTS.

Per aderire all'associazione successivamente alla sua costituzione, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio; la domanda si considera accolta nel caso non vi sia un provvedimento formale di diniego entro 15 giorni dalla sua presentazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata al socio e annotata nel libro soci

Nel caso il Consiglio respinga la richiesta d'iscrizione l'interessato può presentare ricorso all'assemblea che delibererà entro 60 giorni in modo inappellabile.

Enti ed associazioni sono tenuti a nominare un proprio rappresentante e a comunicarlo al Consiglio; costui rimane in carica per 3 anni e può essere sostituito alle riunioni dell'assemblea solo con delega scritta.

Articolo 4:

I membri sono ammessi senza limiti di tempo. La qualifica di socio viene persa in caso di morte, dimissione o decadenza.

L'associato può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio, con effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio con delibera motivata contro i membri nei seguenti casi:

- non partecipazione alla vita dell'associazione,
- assunzione di gravi comportamenti contrari agli scopi dell'associazione,
- non versamento della quota sociale annuale entro l'anno di riferimento,
- Inadempimento grave dei doveri inerenti la qualità di socio.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato, che entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea.

Articolo 5:

Ciascun membro ha il diritto di partecipare in maniera attiva all'attività dell'associazione prestando in maniera gratuita la propria opera.

Ciascun membro ha diritto di partecipare e di esprimere la propria opinione in Assemblea.

Ciascun membro ha diritto di consultare i verbali degli organi dell'associazione ed ogni altro documento dal quale si desume l'utilizzo dei fondi sociali con preavviso scritto al Presidente di almeno 7 giorni.

Articolo 6:

Ciascun associato ha il dovere di versare la quota annuale entro l'anno di riferimento, pena la decadenza dalla qualifica di socio.

Ciascun associato ha il dovere di adempiere gli impegni assunti verso l'associazione, così come risulta dai verbali.

Ciascun associato ha il dovere di mantenere un comportamento leale nei confronti dell'associazione e, di non agire in modo contrario agli interessi della stessa.

Nel caso di enti o associazioni i diritti e i doveri si intendono imputati a costoro ed esercitati tramite il loro rappresentante. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7:

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio all'interno del quale sono nominati segretario e tesoriere
- 3) Il Presidente

Articolo 8:

L'assemblea è formata da tutti i soci.

E" convocata dal Presidente e per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, le delibere saranno prese a maggioranza dei voti espressi non computando le astensioni.

Nel caso di seconda convocazione, che non può avvenire nel medesimo giorno della prima convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei membri presenti e delibererà a maggioranza semplice, non computando le astensioni. Tuttavia lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di 3/4 dei membri, le astensioni si computano come voti negativi.

L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. Spetta l'assemblea deliberare in merito alle seguenti questioni:

- 1) Approvazione delle linee programmatiche, delle quote sociali contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo;
- 2) Approvazione del bilancio consuntivo;
- 3) Nomina e revoca del Consiglio;
- 4) Nomina del Presidente;
- 5) Approvazione e modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti, tra cui quello assembleare;
- 6) Approvazione di modifiche al bilancio dell'anno in corso;
- 7) Destinazione di utili ed avanzi di gestione;
- 8) Accettazione di donazioni e erogazioni liberali sia in denaro che in natura;
- 9) Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e destinazione del Patrimonio;
- 10) Responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- 11) Ogni altro argomento di sua competenza che il Consiglio o un terzo dei membri intenda sottoporre.

Le delibere dell'assemblea saranno trascritte in apposito verbale, la cui cura è compito del Segretario o in sua assenza di persona delegata dallo stesso ma non facente parte del Consiglio.

Articolo 9:

L'assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica o in caso di impossibilità tramite posta ordinaria. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è tenuta ad approvare il bilancio preventivo entro il 30 Novembre precedente a quello di esercizio. L'assemblea è tenuta ad approvare il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello d'esercizio.

Articolo 10:

Il Consiglio è nominato dall'assemblea ed è composta da 5 a 7 membri, scelti tra gli associati. Il mandato dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Qualora durante il mandato uno o più membri del Consiglio si dimettono, l'assemblea nominerà i sostituti nel caso in cui membri restanti siano inferiori a 5. Qualora si dimettesse la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto. si applicano ai consiglieri le cause di ineleggibilità e decadenza previsti dall'art. 2382 del c.c. La sostituzione di uno o più consiglieri dimissionari, ove necessaria, sarà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione al Segretario. I membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del mandato.

I consiglieri da sostituire saranno scelti tra i non eletti in ordine dal primo in poi. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando oltre alle informazioni previste nel comma. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

IL potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11:

Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno: entro il 31 Maggio per la predisposizione del bilancio consuntivo ed entro il 31 Ottobre per la predisposizione del bilancio preventivo.

Copia di entrambi i documenti deve essere disponibile presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

Il Consiglio è convocato 8 giorni prima della riunione mediante lettera dal Presidente. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente. Almeno 3 consiglieri o più possono richiedere la convocazione del Consiglio fissandone l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide in caso di presenza di almeno 3 membri, non computandosi il Presidente. Le delibere si ritengono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto computandosi il Presidente.

Articolo 12:

Il Consiglio ha tutti i poteri di gestione che la legge o lo statuto non riservano all'assemblea, tranne quello di rappresentanza dell'ente.

Ha il potere d'iniziativa rispetto alle questioni di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio delibera su eventuali rimborsi c/o retribuzione di terzi ai quali il Presidente ha affidato incarichi nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 13:

Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i suoi membri non facenti parte del Consiglio. Dura in carica 3 anni ed il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente convocare, fissandone l'ordine del giorno l'Assemblea ed il Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio. In caso di parità di voti, il suo voto è determinante.

Il Presidente coordina l'attività del Consiglio ed ha il potere di affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone per iscritto i compiti.

Articolo 14:

Il Presidente può dimettersi presentando dimissioni. Entro 30 giorni dalla data delle dimissioni del Presidente, l'assemblea è tenuta a votare un nuovo Presidente. Nel frattempo fungerà da Presidente il Consigliere più anziano. Il Presidente può essere destituito per gravi e giustificati motivi, che verranno discussi in un'Assemblea convocata dal Consiglio, nella stessa assemblea verrà nominato il nuovo Presidente.

Articolo 15:

Il Segretario è nominato tra i membri del consiglio. Spetta al Segretario redigere i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio e tenere il registro dei soci. Spettano inoltre a costui tutti gli adempimenti amministrativi necessari per un buono e corretto funzionamento dell'ente.

In sua assenza può delegare un socio che non rivesta cariche associative per la sola attività di redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'assemblea.

Articolo 16:

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio nella stessa assemblea in cui viene nominato il Presidente. Spetta al Tesoriere tenere le scritture contabili attestanti le entrate e le uscite dell'ente, il registro dei beneficiari della distribuzione dei generi alimentari, redigere il bilancio e la relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'associazione in occasione dell'approvazione del bilancio stesso.

In sua assenza può delegare un socio che non rivesta cariche associative per la sola attività di tenuta del registro dei beneficiari della distribuzione dei generi alimentari.

Articolo 17:

Il patrimonio sociale è formato dalle seguenti fonti:

- a) Quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci.
- b) Contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche.
- c) Donazioni, erogazioni liberali, lasciti.
- d) Entrate per servizi prestati dall'associazione.
- e) Entrate per attività di promozione realizzate dall'associazione.
- f) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Deve essere utilizzato per il perseguimento degli scopi sociali, ed eventuali utili e/o avanzi di gestione non possono essere distribuiti né direttamente né indirettamente ai soci né ai beneficiari dell'attività dell'ente.

Articolo 18:

L'associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza del 1 gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 19:

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

Articolo 20:

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, od ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Articolo 21:

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle disposizioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs 03/07/2017 n° 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile dal C.C.